

Allegato “A” alla Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/11/2021
Il Segretario Comunale
f.to Avv. Rita Benini

ESTRATTO NORME DI RUE (VERSIONE COMPARATIVA)

Articolo 3.45 - Interventi per attività zootecniche industriali (uso F5)

1. Non è ammessa la costruzione di nuovi allevamenti per attività zootecniche industriali né l'ampliamento di quelli preesistenti al di là dei limiti di cui al successivo comma 4.

2. Gli eventuali allevamenti preesistenti per attività zootecniche industriali possono essere sottoposti esclusivamente ad interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Risanamento Conservativo o ad interventi che comportino il cambio d'uso o la trasformazione in allevamento di animali diversi (se ed in quanto compatibili).

3. Il rilascio di qualsiasi titolo abilitativo, per gli interventi edilizi indicati al comma 2 e relativo agli allevamenti per attività zootecniche industriali, è subordinato alla preventiva approvazione delle modalità di raccolta, accumulo e smaltimento dei liquami zootecnici, tramite un Piano di spandimento o altra tecnica alternativa, nel rispetto dei limiti posti dalla Carta degli spandimenti dei liquami e degli altri adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Inoltre qualunque rilascio di titolo abilitativo è subordinato ad una valutazione preventiva dell'impatto dell'emissione di odori molesti e all'adozione delle conseguenti misure (tecnologiche od organizzative) di mitigazione che si ritengano necessarie da parte degli uffici competenti.

4. Tramite P.I.A.A. è possibile superare la ST massima, fino al limite del 20% di incremento, come indicato al precedente Articolo 2.2 - Sistema delle aree agricole, qualora non sia aumentata la potenzialità massima complessiva dell'allevamento esistente espressa in capi equivalenti e che l'intervento preveda l'adeguamento degli impianti di allevamento esistenti agli standard di benessere animale previsti dalla Direttiva di cui alla Delibera G.R. Emilia - Romagna n. 1998/641 od a disposizioni igienico-sanitarie od a specifici programmi di riqualificazione ambientale.

5. Ai sensi dell'articolo 79 delle Norme del P.T.C.P. e dell'articolo 3.38 delle Norme del P.S.C., sono consentiti e favoriti interventi di delocalizzazione di allevamenti intensivi dai seguenti areali:

- ambito agricolo periurbano;
 - ambito compreso entro una fascia di 500 mt dal perimetro di territorio urbanizzato e pianificato;
 - fasce di espansione inondabili;
- agli ambiti ad “alta vocazione produttiva agricola con specializzazione zootecnica intensiva” (A19d), oppure mediante accorpamento ad allevamenti esistenti in ambiti A-18 e A-19, da attuarsi tramite P.I.A.A. e successivo permesso di costruire.

6. E' consentita nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma, la possibilità di trasferimento anche parziale della capacità produttiva espressa in numero di capi da un allevamento all'altro, con conseguente possibilità di ampliare quest'ultimo fino ad un massimo del 50% dell'esistente.

7. Mitigazione dell'impatto visivo: Per ogni allevamento, in occasione del rilascio del permesso di costruire è prescritta la formazione di una cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte.